



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di lunedì 22 Maggio 2023

CASI OPERATIVI

Vendite su Amazon e corretta liquidazione Iva
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Consegna al contribuente e conservazione delle dichiarazioni fiscali
di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

Interconnessione tardiva e fruizione anticipata del credito d'imposta: il corretto modus operandi
di Debora Reverberi

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune conseguenze fiscali della riforma dello sport – seconda parte
di Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

La decadenza dall'accertamento dei componenti reddituali pluriennali
di Luigi Ferrajoli

CASI OPERATIVI

Vendite su Amazon e corretta liquidazione Iva

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Alfa Srl vende su Amazon in vari Paesi.

Alfa Srl è iscritta al regime OSS.

Alfa Srl ha versato Iva OSS in eccesso sulle vendite in Svezia sia nel IV trimestre 2021 che nel I trimestre 2022.

Si chiede se sia possibile procedere alla correzione nella prossima dichiarazione OSS trimestrale mettendo con il segno negativo l'Iva versata in eccesso nei trimestri imputati.

Inoltre, come si può procedere al recupero dell'Iva versata in eccesso? Indicandola nella correzione OSS viene successivamente rimborsata o è possibile "scalarla" nei versamenti OSS dei trimestri successivi eventualmente dovuti anche per altri Paesi comunitari?

Quale è, inoltre, in linea generale, l'esatto funzionamento della liquidazione Iva per una società che vende su Amazon?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Consegna al contribuente e conservazione delle dichiarazioni fiscali

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

DELEGA FISCALE 2023: LE NOVITÀ DELLA RIFORMA IN PRATICA

[Scopri di più >](#)

Il D.P.R. 322/1998, oltre a disciplinare i termini di invio, detta le disposizioni di carattere procedurale relative alle **modalità di presentazione** ed **obblighi di conservazione** delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, come si evince dall'[articolo 3 D.P.R. 322/1998](#):

- *“i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 (società del gruppo che inviano le dichiarazioni e gli intermediari) rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione”* (comma 6);
- *“se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 (società del gruppo che inviano le dichiarazioni e gli intermediari), questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta”* (comma 6-bis).

Sulla base di quanto sopra, e coerentemente con le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi, è prevista la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel **frontespizio del modello dichiarativo. Tale sottoscrizione precede l'invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione.**

Quanto sopra si desume anche dalle disposizioni contenute nel [comma 9](#) dell'articolo 3 D.P.R. 322/1998 secondo cui *“i contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione (...)”*.

La dichiarazione inviata, dunque, deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario.

Inoltre, per quanto attiene alla conservazione delle dichiarazioni fiscali, l'[articolo 3, comma 9-bis, D.P.R. 322/1998](#) prevede che *“i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1”*.

Sul punto si è espressa l'Amministrazione finanziaria (risoluzione 298/E/2007), secondo cui *“la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'originale sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta”*.

In tal senso si vedano anche le [risoluzioni 354/E/2008](#) e [194/E/2009](#).

Da quanto precede discende che la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate dall'intermediario, **può essere messa a disposizione del contribuente anche mediante una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica**, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo.

Peraltro, la messa a disposizione della copia della dichiarazione su una piattaforma internet è già stata esplicitamente consentita nella [risposta ad interpello n. 97/2018](#).

AGEVOLAZIONI

Interconnessione tardiva e fruizione anticipata del credito d'imposta: il corretto modus operandi

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

DAL PATENT BOX ALLA SUPER DEDUZIONE 110%

[Scopri di più >](#)

In caso di interconnessione di un bene 4.0 cosiddetta “tardiva” è sempre possibile per il contribuente optare per la fruizione anticipata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali in misura “ridotta”, a partire dall’anno di entrata in funzione.

Il [comma 1059](#) dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) dispone infatti che: “*Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055*”.

L’Agenzia delle entrate, nella [circolare 9/E/2021](#), ha enfatizzato la natura facoltativa della fruizione anticipata: “*Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”*”.

Il corretto *modus operandi* per la fruizione anticipata è oggi ampiamente noto, grazie alla faq pubblicata lo scorso anno dall’Agenzia delle entrate nella sezione del sito istituzionale relativa ai modelli Redditi 2022 e alle istruzioni dell’attuale modello Redditi 2023.

È il caso, ad esempio, di un’impresa che abbia effettuato nel 2022 un investimento in un bene strumentale materiale 4.0 incluso nell’[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), entrato in funzione nel 2022 e interconnesso nel 2023, optando nel 2022 per la fruizione anticipata del credito in misura “ridotta”, di cui al comma 1055 dell’articolo 1 L. 178/2020.

Il credito spettante in misura “piena”, di cui al [comma 1057](#) dell’articolo 1 L. 178/2020, sarà fruibile a decorrere dal 2023, anno di interconnessione, decurtandolo dell’importo fruito nel

2022 e suddividendolo in un nuovo triennio di fruizione (2023-2025).

Qualora il bene materiale 4.0 avesse un costo di acquisizione pari a 100.000 euro, **la quota di credito d'imposta spettante in misura "ridotta" nel 2022, anno di entrata in funzione**, sarebbe pari a:

$$100.000 \times 6\% \times 1/3 = 2.000 \text{ euro.}$$

A decorrere dal 2023, anno di interconnessione, l'impresa inizierà a fruire del **credito d'imposta in misura "piena"**, in tre quote annuali di importo pari a:

$$(100.000 \times 40\% - 2.000) \times 1/3 = 12.667 \text{ euro.}$$

Complessivamente, dunque, l'impresa potrà beneficiare di un **credito d'imposta pari a 40.000 euro (100.000 x 40%) dal 2022 al 2025** secondo le seguenti quote annuali:

- anno 2022 euro 2.000;
 - anno 2023 euro 12.667;
 - anno 2024 euro 12.667;
 - anno 2025 euro 12.666.

In tal caso, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella citata faq, **le regole di compensazione in F24 impongono di utilizzare, sin dalla prima fruizione, il codice tributo “6936”** coerente con la natura dell’investimento realizzato in un bene materiale 4.0, valorizzando il campo “anno di riferimento” come segue:

- nel 2022 con l'anno di entrata in funzione del bene

SEZIONE ERARIO	codice tributo	realtazione/regione/prov./mese ref.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	6936		2022	• • • • •	2.000
				• • • • •	
				• • • • •	
				• • • • •	

- dal 2023 con l'anno di interconnessione

In caso di erroneo utilizzo, nell'anno di entrata in funzione, **del codice tributo “6935”** relativo al credito spettante sui beni ordinari, **l'impresa può attivare, senza sanzioni, la correzione del modello F24** tramite CIVIS o presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, **anche dopo aver ricevuto l'eventuale comunicazione d'irregolarità**.

Le istruzioni al modello Redditi 2023 periodo d'imposta 2022 forniscono indicazioni circa la **corretta compilazione del quadro RU nel caso di fruizione anticipata**, recependo il contenuto della citata faq.

Nel caso prospettato l'impresa dovrà indicare, nella **sezione I del quadro RU**:

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
RU1		2L	
RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00	
RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00	
RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 40.000 ,00)		,00	
RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00	
RU7 Credito utilizzato ai fini Ritenute IVA (Periodici e acconto) IRES (Acconto) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IRAP		,00	
RU8 Credito d'imposta riversato		,00	
RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. ,00	
RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ,00	
RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00	
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni ,00	
		38.000 ,00	

- **al rigo RU1 colonna 1 il codice credito 2L** in relazione alla natura dell'investimento effettuato in un bene materiale 4.0, ancorché non ancora interconnesso;
- **al rigo RU5, colonne 1 e 3, l'ammontare del credito d'imposta spettante nella misura “piena”** prevista dal [comma 1057](#) dell'articolo 1, L. 178/2020 (40% per investimenti complessivi non eccedenti i 2,5 milioni di euro);
- **al rigo RU6 la quota annuale di credito spettante in misura “ridotta”, di cui al [comma 1055](#) dell'articolo 1, L. 178/2020 (1/3 del 6%), compensata nel periodo d'imposta 2022;**
- **al rigo RU12 l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione**, pari alla differenza tra l'importo del rigo RU5 colonna 3 e RU6.

Nel caso particolare in cui l'impresa venisse a conoscenza del fatto che **il bene non sarà mai**

interconnesso, il credito residuo al rigo RU12 dovrà essere ridotto (nell'esempio il credito residuo ammonterebbe a $100.000 \times 6\% - 2.000 = 4.000$), **barrando la casella 1 “Vedere istruzioni”**.

Inoltre, l'impresa dovrà indicare al **rigo RU130 della sezione IV del quadro RU** quanto segue (si è ipotizzato che il bene appartenga al primo gruppo dell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016):

Investimenti beni strumentali 2022 RU130 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B					
	1 Beni materiali	2 Beni immateriali	3 Strumenti tecnologici sw	4 Investimenti allegato A	5 Investimenti allegato B	6 Interconnessione
	100.000 ,00					
	4A	4B	4C	4	5	6 X

- al rigo RU130, colonna 4, il **costo di acquisizione del bene** in relazione al codice credito 2L;
- al rigo RU130, colonna 4A, il costo di acquisizione del bene appartenente al **primo gruppo dell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016** *“Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”*;
- al rigo RU130, colonna 6, barrare la casella **“interconnessione”** per indicare l'interconnessione **“tardiva”** con fruizione anticipata del credito in misura **“ridotta”** dall'anno di entrata in funzione.

Dovranno poi essere compilati i righi RU150 “Titolare effettivo”, RU151 “Cumulo” ed eventualmente RU152 “Dati relativi al periodo 1°-31 gennaio 2020”.

In relazione al credito investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016, si segnala l'aggiornamento alle istruzioni dei modelli Redditi 2023 del 26 aprile 2023, che **rettifica al 30 giugno 2023 la dead line per l'effettuazione degli investimenti** prenotati entro il 31 dicembre 2022: al rigo RU5 colonna 2 va indicato *“l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito 3L) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all'ordine vincolante”*.

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune conseguenze fiscali della riforma dello sport – seconda parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

La circostanza dell'attività sportiva svolta **in via stabile e principale** conduce ad ulteriori conseguenze.

Il tema è quello già trattato nel nostro [precedente contributo](#).

Le attività secondarie e strumentali possono ritenersi o meno conformi alle finalità istituzionali che sono, come indicato, lo svolgimento in via stabile e principale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Questo è un passaggio che andrebbe chiarito con inequivocabile prassi amministrativa per **evitare le conseguenze che stiamo descrivendo in queste analisi**.

Partiamo dai c.d. **“contributi corrispettivi”** erogati dai **Comuni ai gestori di impianti sportivi** ed espressamente indicati come tali nelle convenzioni di affidamento degli impianti.

Fino ad oggi, in applicazione dell'[articolo 143, comma 3, lett. b\), Tuir](#) venivano considerati, per le associazioni sportive, **istituzionali ai fini delle imposte sui redditi ma soggetti ad Iva**.

Il presupposto normativo, però, prevede che questi siano tali se corrisposti per **“attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali”**.

Potranno continuare ad essere considerati tali?

A mio avviso sì, nella misura in cui il **destinatario effettivamente svolga attività sportive dilettantistiche**.

Se così non fosse (perché, come abbiamo visto nel [precedente contributo](#), l'attività si potrebbe

limitare alla gestione dell'impianto e alla messa a disposizione di terzi di strutture sportive) invece, così come già accade oggi per le società sportive di capitali (che in quanto enti non commerciali non possono applicare l'[articolo 143 Tuir](#)) il contributo corrispettivo corrisposto dall'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo per la sua gestione diventerebbe anche **componente positiva di reddito**.

Ma l'aspetto di maggiore impatto sarà un altro.

Molte associazioni sportive (in specie quelle che dispongono di una sede fisica tipo tennis, golf, vela, bocce o per il rugby le attività del c.d. "terzo tempo") svolgono, spesso e volentieri, per i propri associati "non atleti" delle attività ricreative per le quali richiedono un **corrispettivo specifico**.

Basti pensare alla banale quota di iscrizione ad una gara di carte (che non sia il bridge, attività sportiva riconosciuta) o a una rassegna cinematografica, ad una gita, ad un corso di cucina, ecc..

I corrispettivi specifici riscossi a fronte di tutte queste attività di carattere ricreativo ora non potranno più essere considerati di carattere istituzionale e, come tali, diventeranno soggetto ad Iva e ad imposte sui redditi anche se versate da associati o da tesserati.

Ma c'è di più.

In alcuni casi **gli statuti di queste associazioni sportive distinguono le categorie di soci che hanno diritto di fruire gli impianti sportivi da quelli a cui questo diritto è precluso (i c.d. frequentatori) e che hanno accesso solo alla club house e alle attività ricreative**.

In presenza di una tipologia di associati con queste caratteristiche, per la sportiva, potrebbe essere messa in discussione addirittura la natura istituzionale anche della quota associativa, non solo quella dell'eventuale corrispettivo specifico.

L'unica soluzione per ovviare a queste conseguenze è quella di far diventare **la sportiva ente del terzo settore** (in questo caso associazione di promozione sociale) potendo svolgere, così, più attività di interesse generale e fare rientrare anche queste attività tra quelle di natura istituzionale.

Un punto che necessiterebbe di un intervento interpretativo da parte della Agenzia delle entrate è la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 36, laddove viene previsto che la **cessione del contratto di lavoro subordinato sportivo degli atleti dilettanti** (e, si ritiene, analogamente, anche quello di collaborazione coordinata e continuativa) sia soggetto, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, all'agevolazione di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

Questa norma richiede una esegesi complessa.

Intanto la circostanza che, in questa specifica fattispecie, il legislatore espressamente indica “senza scopo di lucro” porta a ritenere che le società sportive che volessero utilizzare la facoltà, di cui al comma 3 dell’articolo 8, di **parziale distribuzione degli utili, non potrebbero applicare la norma in esame.**

Ulteriormente va chiarito se l’espressa menzione dell’[articolo 148](#) ne consente l’applicazione anche agli **enti sportivi del terzo settore** (che, come è noto, a partire dal momento in cui sarà operativo il titolo decimo del codice del terzo settore non potranno più applicare detta norma) ma principalmente, se questa attività di cessione degli atleti, espressamente ricompresa tra le attività secondarie e strumentali dal secondo comma dell’articolo 9, come tale, quindi, non conforme alle finalità istituzionali, potrà trovare comunque applicazione.

Per concludere, l’[articolo 29](#) **disciplina la prestazione dei volontari sportivi**. Il comma 3 recita: “*Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva*”.

Questa norma renderà non più possibile un comportamento abbastanza diffuso.

Ossia del Presidente di un ente sportivo che dichiara di ricoprire la carica in maniera gratuita ma di essere poi retribuito, con le facilitazioni previste per il lavoro sportivo, come istruttore.

Se vorrà, dovrà suddividere il compenso tra i due incarichi applicando la tassazione prevista per ogni singola fattispecie.

ACCERTAMENTO

La decadenza dall'accertamento dei componenti reddituali pluriennali

di Luigi Ferrajoli



OneDay Master

EMANAZIONE DELL'ACCERTAMENTO E PRIMI RIMEDI

Scopri di più >

Le **SS.UU. della Corte di Cassazione**, nella **sentenza n. 8500/2021**, hanno stabilito che in caso di contestazione di un **componente di reddito "ad efficacia pluriennale"** per ragioni concernenti *"il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso"*, la **decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento** deve essere verificata facendo riferimento al **termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale e? indicato** e non a quello concernente il periodo di imposta nel quale il detto componente e? maturato o e? stato iscritto per la prima volta in bilancio.

In particolare, nella suddetta sentenza e? stato rilevato che la questione in esame *"investe una casistica ampia e di notevole riscontro pratico, caratterizzata dalla rilevanza pluriennale di determinati componenti reddituali; cioè di elementi economici e patrimoniali che, per quanto emersi e consolidatisi nella loro genesi causale sostanziale in una determinata annualità d'imposta, sono tuttavia dalla legge fiscale ammessi a produrre effetti sulla formazione della base imponibile di annualità successive, eventualmente anche molto lontane da quella di origine"*.

Le stesse SS.UU. della Cassazione hanno evidenziato l'ampiezza delle **ricadute pratiche** del principio di diritto sopra ricordato, che può riguardare, ad esempio, i casi:

- del **riporto in avanti delle perdite** di esercizi pregressi;
- delle **quote di ammortamento** di beni materiali e immateriali;
- delle **sopravvenienze attive rateizzabili**;
- dei c.d. **bonus** riconosciuti, ad esempio, mediante: le detrazioni decennali per rate costanti di quota delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio; la detrazione quinquennale in rate costanti delle spese affrontate per l'efficientamento energetico degli edifici (c.d. Superbonus 110%); il riconoscimento pluriennale di crediti d'imposta, come quelli per attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e digitale, suscettibili di essere fatti valere in compensazione in quote annuali di pari

importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

La Corte ha, quindi, sancito il seguente **principio di diritto**: *“nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 d.p.r. n. 600/73, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale e? indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”*.

Il detto principio e? stato applicato dalla Cassazione anche in altri casi, diversi da quelli sopra ricordati e che non riguardano i componenti di reddito “ad efficacia pluriennale” intesi in senso stretto.

Ad esempio, e? stato stabilito, nella **sentenza n. 18370/2021**, che la **restituzione di un finanziamento** in favore dei soggetti partecipanti, ritenuto dall’A.F. come una posta fittizia dello stato patrimoniale perché frutto di ricavi occultati e non contabilizzati dalla società, **può essere legittimamente contestato anche in riferimento al solo periodo d’imposta in cui sia avvenuta la retrocessione**, nonostante il fatto generatore, ovvero la formazione e l’incremento di queste somme, sia avvenuto in un momento per il quale e? scaduto il termine decadenziale.

Nella successiva **ordinanza n. 394/2022** e? stato affermato che, qualora l’A.F. contesti l’**insussistenza di una posta passiva** iscritta in bilancio, e? **onere del contribuente dimostrarne l’esistenza, l’ammontare e l’inerza**, *“senza che rilevi l’eventuale inerzia dell’Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi d’imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l’autonomia di ciascun periodo ai fini dell’esercizio del potere impositivo, tale per cui il termine decadenziale va valutato con riferimento al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificata”*.

In merito a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità si osserva che le argomentazioni formulate nella motivazione della sentenza a SS.UU. in esame appaiono senz’altro ben motivate sotto il profilo giuridico.

Tuttavia, le **conseguenze** cui si perviene sulla base del richiamato principio di diritto appaiono difficilmente condivisibili.

Come ricordato nella detta sentenza, quello in base al quale il **contribuente non può restare esposto all’azione esecutiva del Fisco per termini eccessivamente dilatati** e? *“un principio basilare di civiltà giuridica che si fa al contempo carico sia dell’interesse generale alla stabilizzazione, entro un termine ragionevole, del rapporto giuridico tributario ed alla correlativa certezza delle entrate erariali, sia del diritto del contribuente di non essere lasciato per un tempo indeterminato, o comunque eccessivamente lungo (quale può essere quello decennale di prescrizione), sostanzialmente in balia delle iniziative recuperatorie del Fisco”*.

E? compito dell'Amministrazione finanziaria controllare la correttezza, ai fini contabili e fiscali, di tali operazioni "iniziali" e a tal fine la stessa dispone di tutto il tempo per provvedere, nel rispetto dell'**ordinario termine di decadenza**.